

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1992

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo quadro di cooperazione con il Cile, firmato a Santiago nel novembre 1990 durante la visita del Sottosegretario agli affari esteri, senatore Susanna Agnelli, riproduce in parte schemi già seguiti con altri Paesi dell'America Latina (Brasile, Bolivia e Venezuela), ma rappresenta altresì uno sforzo originale inteso a conferire appoggio al consolidamento della democrazia in quel Paese. Tale ultima caratteristica è posta in particolare rilievo sin nel preambolo dell'Accordo, ove viene ribadita la convinzione che la riaffermazione della democrazia in Cile richiede un contributo decisivo per il suo consolidamento, in termini di sviluppo

economico e sociale oltre che sulla base di una proficua attività scientifica, tecnologica e culturale.

L'Accordo, nella sua parte economica, mira in particolare a intensificare le relazioni economiche e commerciali, a promuovere l'afflusso degli investimenti nei rispettivi territori ed in genere a promuovere l'attività industriale ed il trasferimento di tecnologie con la partecipazione dei settori sia pubblico che privato.

Agli articoli 3 e 4 vengono definiti i settori prioritari in cui le due Parti ritengono debba essere effettuato uno sforzo particolare, nonchè la metodologia da seguire a tal fine, incrementando gli investi-

menti produttivi, favorendo lo sviluppo di piccole e medie imprese, appoggiando le realizzazioni del movimento delle cooperative e incentivando la realizzazione di progetti e l'utilizzazione di tecnologie miranti alla protezione ambientale e non inquinanti. All'articolo 6 vengono puntualizzati gli strumenti finanziari, ed in particolare l'assicurazione di crediti all'esportazione e la possibilità di concedere linee di credito bancarie a condizioni *consensus*, nel quadro di intese da negoziare, menzionando inoltre la possibilità di utilizzare strumenti innovativi come le operazioni di conversione del debito estero.

Nel quadro degli obiettivi sopra definiti, è quindi riservata particolare attenzione alle garanzie nei confronti degli investimenti esteri (articolo 7), come necessario incentivo e premessa alla sottoscrizione di uno specifico accordo per la promozione e protezione degli investimenti, per il quale i negoziati sono attualmente in corso.

Gli articoli da 9 a 12 sono dedicati ad una definizione degli obiettivi e degli strumenti della cooperazione allo sviluppo, ciò che costituisce una caratteristica di rilievo dell'Accordo il quale ha inteso fornire un quadro adeguato per un ventaglio di iniziative di cooperazione concepite già durante la fase di transizione alla democrazia (programma transitorio) e poi gradualmente sistematizzate nel programma triennale 1991-1993 in via di approfondimento. Sono stati in particolare sottolineati obiettivi e settori considerati prioritari e complementari ai programmi economici del Cile, in un'ottica intesa a privilegiare gli aspetti relativi alle risorse umane e quelli sociali: attività nel campo dell'istruzione e della formazione, interventi nei campi dell'infrastruttura urbanistica e del risanamento ambientale, miglioramento della condizione della donna.

Questi settori sono chiaramente prioritari ed hanno obbligato il Paese andino a rimandare nel tempo il generale elevamento degli *standard* di benessere. Tuttavia nell'Accordo in esame compaiono settori consoni agli specifici vantaggi comparativi del Cile (agroindustria, telecomunicazioni,

attività estrattive) che sono indicativi di un raggiunto alto livello economico suscettibile di ricadere sulla popolazione residente in termini di migliore qualità di vita.

All'articolo 11, in particolare, vengono definiti gli strumenti finanziari utilizzabili per la cooperazione allo sviluppo ed all'articolo 12 la metodologia da seguire per i medesimi interventi: ad esempio privilegiando l'appoggio alle piccole-medie imprese, già peraltro menzionate nella parte di cooperazione economica, nonché il sostegno a progetti destinati alle esportazioni e conformi a strategie di sviluppo sostenibile.

Per l'attuazione dell'Accordo quadro, viene infine previsto uno specifico strumento, individuato in un Comitato congiunto (articolo 17) che si riunirà periodicamente prendendo in esame tutte le questioni attinenti alle indicazioni di priorità, all'individuazione dei progetti, agli strumenti finanziari.

L'Accordo, nel suo complesso, si presenta come uno strumento articolato per far fronte ad esigenze molteplici che spaziano dall'opportunità di un rilancio delle nostre relazioni economiche con un Paese che riunisce caratteristiche relativamente avanzate in America Latina, sino all'esigenza di prevedere specifici interventi in materia di cooperazione allo sviluppo: questi ultimi in particolare dovrebbero consentire un fattivo appoggio anche ai settori sinora più marginali rispetto alle modalità di sviluppo economico adottate, e con riferimento all'orientamento politico più generale di conferire un concreto sostegno al processo di ristabilimento e di rafforzamento degli istituti democratici. Quanto agli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo va precisato che:

la partecipazione di laureati e ricercatori cileni a corsi di specializzazione e perfezionamento (articolo 9), così come gli impegni in materia di cooperazione tecnico-scientifica, trovano la loro fonte di copertura nei due Accordi specifici già firmati dalle Parti;

gli interventi di cui agli articoli 11, 12 e 13 rientrano nel campo di applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed i

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relativi oneri, quantificabili per il triennio 1992-1994 in lire 20 miliardi come doni e in lire 130 miliardi come crediti d'aiuto, trovano capienza, rispettivamente,

nei capitoli 4620 del Ministero degli affari esteri e 8173 del Ministero del tesoro, essendo il Cile classificato tra i Paesi di prima priorità.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo in questione prevede forme di promozione degli investimenti e delle attività di aziende pubbliche e private ai fini della cooperazione economica con il Cile, nonché la erogazione di crediti all'esportazione secondo la normativa vigente.

Tali interventi non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto:

quelli di cui agli articoli 9 e 13, comma 1 e 3, concernenti rispettivamente la partecipazione a corsi di specializzazione e la cooperazione tecnico-scientifica, rientrano nell'ambito di operatività degli specifici Accordi già firmati con il Cile;

quelli di cui agli articoli 11, 12 e 13, comma 2, rientrano nel campo di applicazione della legge n. 49 del 1987 ed i relativi oneri, quantificabili in lire 20 miliardi quali doni e in lire 130 miliardi quali crediti di aiuto, sono già considerati per il triennio 1992-1994 nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli 4620 del Ministero degli affari esteri e 8173 del Ministero del tesoro, come indicato nella relazione illustrativa.

Gli oneri aggiuntivi derivanti dall'Accordo sono pertanto limitati a quelli relativi all'istituendo Comitato congiunto per lo sviluppo della collaborazione tra Italia e Cile, previsto dall'articolo 17.

In proposito, si precisa che le riunioni del Comitato si svolgeranno annualmente, a decorrere dal 1992, a Santiago del Cile e che a tal fine è prevista per l'Italia la partecipazione di una delegazione composta da sei rappresentanti (di cui uno con qualifica di dirigente generale e cinque con qualifica di primo dirigente). Il relativo onere annuale è così quantificabile:

a) Biglietto aereo A/R Roma-Santiago del Cile in prima classe per un dirigente generale	L.	4.732.000	
b) Biglietto aereo A/R Roma-Santiago del Cile in classe «Business» per n. 5 primi dirigenti (L. 3.700.000 × 5 persone)	L.	18.500.000	
c) Spesa di pernottamento (L. 200.000 × 6 funzionari × 5 giorni)	L.	6.000.000	
d) Diaria ridotta di un terzo × 6 funzionari (\$ 110 + maggiorazione 30% secondo art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941) L. 180.895 al giorno × 6 persone × 5 giorni = 5.426.850 - 1.808.940	L.	3.617.900	
Totale ...	L.	32.849.900	
In cifra tonda	L.	33.000.000	
	1992	1993	1994
Totale	33.000.000	33.000.000	33.000.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 33.000.000 annue a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA,
INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA REPUBBLICA DEL CILE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile,

- nel desiderio di rafforzare e approfondire la solidarietà e amicizia che caratterizzano le tradizionali relazioni esistenti tra le due nazioni ed i loro popoli;
- sicuri che la riaffermazione della democrazia in Cile richiede un contributo decisivo per consolidarsi su una base di sviluppo economico e sociale, così come su una fruttuosa attività scientifica, tecnologica e culturale;
- convinti della necessità di un ordine internazionale più giusto che sostenga le relazioni economiche, finanziarie e commerciali nel riconoscimento della interdipendenza di tutti i paesi; così come convinti che detto ordine è favorito dalle diverse fonti che permettono il dialogo Nord-Sud;
- tenendo conto della presenza di una operosa collettività di origine italiana o di tale nazionalità in Cile, il cui contributo nei differenti settori dello sviluppo costituisce un impulso per consolidare i legami italo-cileni;
- consapevoli che tali legami richiedono la creazione di condizioni che favoriscano una collaborazione più intensa mediante il rafforzamento dei rapporti economici, della collaborazione industriale, nonché di una cooperazione allo sviluppo che ricomprenda gli aspetti produttivi e di progresso sociale, culturale, e scientifico-tecnologico;
- consapevoli che l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori e la realizzazione di programmi congiunti in forma



periodica e rinnovabili, che dedichino particolare attenzione alla promozione di investimenti produttivi in Cile da parte di imprese italiane pubbliche e private, produrranno benefici reciproci;

- consapevoli che la realizzazione di quanto indicato sarà facilitata dalla stipulazione di un accordo quadro di cooperazione che rappresenti una cornice alle iniziative che le due Parti concordano di concretizzare

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo Quadro rappresenta la cornice per programmi, piani, progetti, attività che le Parti concordano nell'ambito delle relazioni economiche, di collaborazione industriale e della cooperazione allo sviluppo nelle sue formulazioni economiche, finanziarie, scientifico-tecnologiche e culturali.

ARTICOLO II

Le Parti si dichiarano disposte ad accrescere l'afflusso di investimenti, l'interscambio commerciale di beni e servizi, l'attività industriale ed il trasferimento di tecnologia nei rispettivi territori, promuovendo le relazioni bilaterali tra i due Paesi con la partecipazione dei rispettivi settori pubblico e privato, fatti salvi gli impegni internazionali assunti.

ARTICOLO III

Senza pregiudizio dell'estensione dell'applicazione del presente Accordo ad ogni settore che fosse ritenuto di reciproca convenienza, le Parti confermano il loro attuale interesse a conferire uno stimolo particolare alle relazioni economiche nei seguenti settori:

- a) agroindustria;
- b) ambiente;

- c) industria del legname;
- d) industria mineraria;
- e) trasporti e telecomunicazioni.

ARTICOLO IV

1. - Le Parti si serviranno di meccanismi nazionali ed internazionali adeguati per favorire l'incremento e la diversificazione delle loro relazioni economiche e, in forma speciale, l'utilizzo di incentivi finanziari, amministrativi e di altra natura connessi con:

- a) investimenti produttivi in Cile da parte di imprese italiane pubbliche e private e viceversa;
- b) costituzione di società miste italo-cilene pubbliche e private;
- c) sviluppo di piccole e medie imprese;
- d) realizzazione di progetti derivanti dal movimento delle cooperative, come fattore dinamico dello sviluppo economico e sociale;
- e) realizzazione di iniziative che prevedano l'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione ambientale e della preservazione dei rispettivi ecosistemi;
- f) realizzazione di progetti che prevedano lo scambio di tecnologie non contaminanti e di specifiche tecnologie per la protezione ambientale.

2. - Le Parti concordano sulla revisione periodica dei programmi congiunti destinati allo stimolo delle iniziative di cui al paragrafo precedente nonché di quelle altre che esse considerino di mutuo beneficio per i due Paesi così come dei mezzi per la loro attuazione.

ARTICOLO V

1. Le Parti si impegnano alla identificazione di progetti di interesse comune che presentino livelli adeguati di redditività e ragionevoli garanzie di ripagamento dei capitali investiti.
2. Saranno altresì considerati prioritari i progetti che possano apportare valuta mediante l'esportazione di tutta o parte della produzione da essi determinata.

ARTICOLO VI

1. La Parte italiana si adopererà per sostenere l'esportazione di beni di investimento e relativi servizi nonché di beni di consumo durevole attraverso:
 - a) l'assicurazione per il credito all'esportazione;
 - b) la possibilità per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus", secondo i criteri OCSE, nel quadro di intese finanziarie da negoziare tra i due governi.
2. Le Parti concordano sull'importante ruolo, per la promozione dello sviluppo economico, del cofinanziamento vincolato a crediti di organismi finanziari internazionali e regionali.
3. Le Parti concordano altresì sull'opportunità di utilizzare moderni strumenti come le operazioni di conversione del debito estero e altri strumenti analoghi, evitando possibili effetti interni negativi.
4. La Parte italiana favorirà gli investimenti produttivi in società miste italo-cilene nella misura in cui rientrino nella politica assicurativa italiana in materia.

ARTICOLO VII

1. Nel quadro dei rispettivi sistemi normativi le Parti si impegnano a garantire un trattamento giusto e paritario ai rispettivi investimenti pubblici e privati, non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini ed agli investitori di Paesi terzi, qualunque sia il trattamento più favorevole concesso in base ad accordi bilaterali.
2. Sempre nel quadro dei rispettivi sistemi normativi tale trattamento comprenderà il rimpatrio degli utili e la possibilità di disinvestimento nonché la concessione, in caso di espropriazione, di un equo, immediato ed effettivo risarcimento.

3. Le Parti si impegnano ad iniziare, nel più breve tempo possibile, negoziati per giungere alla stipulazione di un accordo di promozione e di protezione degli investimenti. Fino a tale momento le Parti cercheranno di risolvere amichevolmente le controversie che dovessero sorgere tra di loro e, nel caso di mancato componimento, di accordarsi su un meccanismo arbitrale.

ARTICOLO VIII

Le Parti, prendendo in considerazione gli interessi comuni nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle risorse minerarie, ed in particolare del rame, promuoveranno intese tra loro e tra imprese pubbliche e private che abbiano presupposti di complementarità economica come, ad esempio, la formazione di imprese secondo la formula delle "joint ventures" ed ogni altra iniziativa utile a detta complementarità.

ARTICOLO IX

1. Le Parti conferiscono importanza fondamentale ad un'adeguata preparazione delle risorse umane nei loro piani, programmi, progetti ed attività di cooperazione allo sviluppo.
2. La Parte italiana si impegna a fornire, nella misura del possibile, la cooperazione che la Parte cilena richieda in tale settore.
3. Nel quadro di accordi specifici, la Parte italiana si adopererà per facilitare la frequenza di laureati e ricercatori cileni a corsi di specializzazione e di perfezionamento indicati da istituzioni accademiche e scientifiche italiane. Dette istituzioni definiranno in via preliminare le fonti di finanziamento e i meccanismi rispettivi.

ARTICOLO X

1. Le Parti si presteranno collaborazione particolare al fine di contribuire all'elevazione delle condizioni di vita della popolazione cilena e all'aumento della produzione e della produttività dell'economia cilena, considerate formule efficaci per il consolidamento della democrazia e dello sviluppo integrato.
2. Le Parti estenderanno la loro cooperazione allo sviluppo ad ogni settore di interesse comune, e senza documento alcuno nei confronti di tale cooperazione esse sottolineano il loro attuale interesse per uno sviluppo di iniziative congiunte nei seguenti settori:
 - a) sviluppo sociale, specialmente nei settori dell'istruzione, della sanità, negli interventi di infrastruttura urbanistica e del risanamento ambientale;
 - b) agroindustria;
 - c) ambiente;
 - d) industria del legno;
 - e) pesca;
 - f) industria mineraria;
 - g) trasporti e telecomunicazioni;
 - h) miglioramento della condizione della donna.

ARTICOLO XI

1. I meccanismi finanziari che fornirà la Parte italiana comprenderanno, a seconda dei casi sia i contributi a dono che i crediti di aiuto, secondo criteri stabiliti caso per caso.
2. I contributi a dono verranno concordati principalmente per iniziative di elevato contenuto sociale, mentre i crediti di aiuto saranno destinati soprattutto a favore di progetti produttivi, tenendo presente che le condizioni di loro utilizzazione non dovranno diminuire la redditività degli stessi.
3. La Parte italiana destinerà risorse finanziarie per la realizzazione di piani, programmi, progetti e attività di cooperazione allo sviluppo, sui quali le Parti abbiano espresso concorde avviso.

4. In ogni iniziativa sarà compresa una partecipazione cilena totale o parziale a copertura dei costi locali secondo le norme sulla Cooperazione allo Sviluppo vigenti in ambo i Paesi.

ARTICOLO XII

1. Le Parti utilizzeranno, oltre i meccanismi tradizionali come borse di studio, esperti e forniture, tutti i meccanismi che riterranno opportuni per la migliore riuscita della collaborazione allo sviluppo, come i seguenti:
 - a) programmi periodici per la selezione e l'adeguata destinazione delle risorse disponibili per le iniziative di sviluppo nei settori sociali ed economici prioritari in Cile;
 - b) contributi di parte italiana a progetti di solidarietà ed investimento sociale che permettano di occuparsi d'urgenza della creazione e del mantenimento di infrastrutture e servizi sociali di base, allo scopo di lenire i principali problemi di povertà urbana e rurale;
 - c) appoggio a programmi di credito per piccole e medie imprese e per cooperative;
 - d) sviluppo di programmi integrati di cooperazione in settori di comune interesse che, per le loro caratteristiche, richiedano un intervento per lo sviluppo articolato della cooperazione economica delle due Parti;
 - e) appoggio a progetti che ricomprendano nelle loro caratteristiche la costituzione di valore aggiunto alla produzione primaria o che contengano un potenziale di esportazione;
 - f) appoggio a progetti che nella loro formulazione e realizzazione si informino all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, soprattutto in termini di utilizzazione razionale delle risorse naturali in un quadro di protezione dell'ambiente contro i rischi di compromissione.

2. Le Parti svilupperanno in Cile la costituzione di imprese miste mediante l'applicazione degli strumenti disponibili ed in particolare attraverso la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane, a parziale finanziamento delle loro quote di capitale di rischio in tali imprese.
3. Le Parti appoggiano il ruolo degli organismi non governativi nella cooperazione allo sviluppo e favoriranno, nei casi in cui appaia conveniente, la loro partecipazione alla realizzazione di specifici progetti.

ARTICOLO XIII

1. Le due Parti si impegnano ad appoggiare e promuovere forme di collaborazione e attività nel settore scientifico e della tecnologia, nonché progetti comuni di ricerca.
2. La Parte italiana si impegna a fornire gli strumenti per un supporto tecnologico alla struttura produttiva cilena, soprattutto alle piccole e medie imprese, con riferimento particolare alle iniziative collegate a prodotti di esportazione.
3. Le Parti si impegnano altresì a facilitare programmi di cooperazione tra organismi statali ed Enti di ricerca dei due Paesi, sia in forma bilaterale che in collaborazione con Istituzioni scientifiche internazionali.

ARTICOLO XIV

Le due Parti inizieranno i negoziati per la stipulazione di un Accordo Culturale che preveda, tra l'altro, una maggiore diffusione della cultura e della lingua italiana in Cile e della cultura cilena in Italia così come anche la promozione e la realizzazione di eventi culturali storici ed artistici nei due Paesi.

ARTICOLO XV

Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi e una maggiore enfasi a quanto stabilito nel presente Accordo, le Parti intendono realizzare consultazioni periodiche, prendendo in particolare considerazione la possibilità di riunioni di vertice tra il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica del Cile, accompagnati o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.

ARTICOLO XVI

Nel corso delle predette consultazioni, oltre le questioni di carattere bilaterale, incluse quelle in applicazione del presente Accordo, verranno esaminati i temi politici ed economici di maggiore attualità nel contesto mondiale. Attenzione particolare verrà conferita ai problemi della pace e dello sviluppo regionale, del debito estero e degli scambi internazionali, nonché della lotta alla coltivazione, produzione, traffico e consumo di stupefacenti.

ARTICOLO XVII

Al fine delle indicazioni di priorità, della individuazione dei progetti e di una determinazione degli strumenti finanziari utilizzabili, nonché per esercitare funzioni generali di stimolo, di coordinamento e di controllo della collaborazione tra i due Paesi, le Parti hanno deciso la creazione di un apposito Comitato congiunto che si riunirà periodicamente. Esso sarà presieduto alternativamente da due alti funzionari designati dai Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi. Esso sarà composto inoltre, per la Parte italiana, da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero del Tesoro e del Commercio con l'Estero e dalle Amministrazioni competenti per materia. Per la Parte cilena, da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale e di altre istituzioni competenti.

ARTICOLO XVIII

Il Governo cileno si impegna ad assicurare al personale tecnico inviato dal Governo italiano nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo lo stesso trattamento accordato all'analogo personale del "Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo".

ARTICOLO XIX

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento nel quale le Parti si notifichino, attraverso i canali diplomatici, l'adempimento dei rispettivi requisiti costituzionali e di legislazione interna, ed avrà validità quadriennale rinnovabile tacitamente, salvo denuncia comunicata almeno sei mesi prima di ogni scadenza.

L'Accordo resterà in vigore fino alla conclusione dei programmi e progetti in fase di esecuzione al momento della denuncia.

In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo i due Paesi si ispireranno nelle relazioni reciproche ai principi contenuti nel medesimo, anche al fine di poter avviare quelle iniziative di cooperazione allo sviluppo che siano nel frattempo attuabili.

ARTICOLO XX

Il presente Accordo viene firmato in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, restando uno di entrambe le lingue in possesso di ciascuna delle Parti, essendo tutti ugualmente validi ed autentici.

Fatto a Santiago, Cile, l'otto novembre millenovecentonovanta.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL CILE

